

Bruxelles, 17 maggio 2022
(OR. fr)

Fascicolo interistituzionale:
2022/0153(NLE)

9169/22
ADD 1

UK 85
UD 111

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	16 maggio 2022
Destinatario:	Segretario generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2022) 215 final ANNEXE
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine in merito alle consultazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 215 final ANNEXE.

All.: COM(2022) 215 final ANNEXE



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.5.2022
COM(2022) 215 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine in merito alle consultazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE n. ... DEL COMITATO COMMERCIALE SPECIALIZZATO UE-REGNO UNITO

per la cooperazione doganale e le regole di origine dell'

accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, relativa alla procedura di consultazione in caso di rifiuto di accordare il trattamento preferenziale

IL COMITATO COMMERCIALE SPECIALIZZATO per la cooperazione doganale e le regole di origine,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, relativo all'istituzione di una procedura di consultazione in caso di rifiuto di accordare il trattamento preferenziale,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione che stabilisce i rapporti fra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, è stato concluso con decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, ed è entrato in vigore il 1° maggio 2021.

(2) A norma dell'articolo 121, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo, il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine ("il comitato") può adottare decisioni o raccomandazioni sulle procedure di consultazione di cui all'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo.

(3) A norma dell'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo, quando l'autorità doganale della parte importatrice notifica all'autorità doganale della parte esportatrice la propria intenzione di rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale dopo aver ricevuto il parere della parte esportatrice a conferma del carattere originario dei prodotti, si tengono consultazioni, su richiesta di una delle parti, entro tre mesi dalla data della notifica; tali consultazioni possono essere condotte secondo la procedura stabilita dal comitato.

(4) A norma dell'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo, devono essere stabilite regole di procedura per facilitare un accordo tra le parti in caso di rifiuto di accordare il trattamento preferenziale a fronte del parere dell'altra parte che conferma il carattere originario del prodotto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le consultazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo si svolgono conformemente alle regole di procedura specificate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dallo stesso giorno.

Fatto a...

*Per il comitato commerciale specializzato
Il copresidente dell'UE e il copresidente del Regno Unito*

ALLEGATO

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

A NORMA DELL'ARTICOLO 63, PARAGRAFO 3, SECONDO COMMA, DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI E LA COOPERAZIONE UE-REGNO UNITO

Regola 1

1. Dopo che l'autorità doganale della parte importatrice ha notificato all'autorità doganale della parte esportatrice la propria intenzione di rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale, una parte può presentare una richiesta di consultazioni all'altra parte a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, secondo comma, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione UE-Regno Unito ("l'accordo").
2. La richiesta è presentata dal membro del segretariato del comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine ("il comitato") della parte richiedente, e inviata al membro del segretariato dell'altra parte per posta elettronica o, se del caso, con qualsiasi altro mezzo di (tele)comunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, la richiesta si considera ricevuta nel giorno in cui è stata inviata.

Regola 2

1. Le consultazioni sono indette e si concludono entro tre mesi dalla data di notifica dell'intenzione di cui alla regola 1, a meno che le parti non abbiano convenuto di prolungare il periodo di consultazione. Durante tale periodo le parti possono riunirsi una o più volte.
2. Le consultazioni possono svolgersi di persona o con qualunque altro mezzo di comunicazione concordato dalle parti. Qualora si svolgano di persona, si tengono nel territorio della parte che le ha richieste, salvo diverso accordo delle parti.

Regola 3

15 giorni di calendario prima di ciascuna sessione di consultazione, l'Unione e il Regno Unito si informano a vicenda tramite il segretariato in merito alla composizione prevista delle rispettive delegazioni e indicano il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione.

Regola 4

1. Le consultazioni si svolgono in inglese.
2. I documenti scritti d'interesse per le consultazioni sono distribuiti all'altra parte tramite il segretariato. Possono essere redatti in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE.

Regola 5

1. Il progetto di verbale di ciascuna sessione di consultazione è redatto entro otto giorni di calendario dal membro del segretariato della parte destinataria della richiesta che ospita la riunione. Il progetto di verbale è trasmesso al membro del segretariato dell'altra parte affinché presenti osservazioni. Questi può presentare osservazioni entro otto giorni.
2. Il verbale riassume le sessioni di consultazione e specifica se del caso:
 - (a) i documenti presentati;
 - (b) le dichiarazioni che una delle parti abbia chiesto di mettere a verbale; e
 - (c) le conclusioni raggiunte, che potrebbero includere la proroga delle consultazioni.
3. Il verbale comprende un allegato contenente l'elenco dei partecipanti con l'indicazione, per ciascuna delegazione, dei nomi e delle funzioni di tutte le persone che hanno partecipato alla riunione.
4. Il segretariato modifica il progetto di verbale sulla base delle osservazioni ricevute. Il progetto di verbale modificato è approvato dalle parti entro 28 giorni dalla data della sessione o entro qualsiasi altra data concordata dalle parti. All'atto di approvazione del verbale l'accordo raggiunto prende effetto tra le parti alla sessione di consultazione in cui è adottata tale conclusione.
5. Qualora le consultazioni si svolgano per iscritto, l'esito è registrato nel verbale della riunione successiva del comitato. L'accordo raggiunto durante le consultazioni prende effetto tra le parti alla sessione di consultazione in cui è adottata tale conclusione.

Regola 6

1. Le parti si adoperano per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione entro il periodo di consultazione di cui alla regola 2. L'accordo eventualmente raggiunto è vincolante per le parti.
2. Ai fini dell'articolo 63, paragrafo 3, terzo comma, dell'accordo, il periodo di consultazione di cui alla regola 2 si considera concluso quando giunge al termine e le parti non convengono di prolungarlo, salvo se la consultazione non ha avuto luogo per cause imputabili alla parte importatrice.